



**CITTA' DI GALATINA  
PROVINCIA DI LECCE  
CORPO DI POLIZIA LOCALE**

Via Vittorio Emanuele II, n. 22  
( tel. 0836/566514-564767 fax 0836/561012 )

**Prot 0018958**

**Ordinanza n. 85 / D**

**OGGETTO:** ORDINANZA RIVOLTA ALLA GENERALITÀ DEI CITTADINI - PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI ALL'ART. 29 - 31 - 33 DEL CODICE DELLA STRADA (D.L. 30.04. 1992 N. 285), PER ESECUZIONE DI ATTIVITÀ SU AREE PRIVATE RELATIVAMENTE A: SFALCIO, PULITURA E TAGLIO ERBA, REGOLAZIONE E SAGOMATURA, DA ESEGUIRSI IN PARTICOLARE SU SIEPI, ALBERATURE, AREE, TERRENI, GIARDINI E SCARPATE PROSPICIENTI AREE E VIABILITÀ PUBBLICHE E/O DI USO PUBBLICO; OPERE DI ESCAVAZIONE, PROFILATURA, RICALATURA, SPURGO E PULIZIA SU FOSSI E/O CANALI DI SCOLO.

**IL DIRIGENTE REGGENTE IL CORPO POLIZIA LOCALE**

Valutata la necessità di mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, la viabilità vicinale di uso pubblico, la viabilità vicinale e le abitazioni al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

Riconosciuta altresì la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse (ivi compresi i marciapiedi) ed i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica; in particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal codice della strada;

Richiamate le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed, in particolare, gli artt. 29 - 31 - 33, del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 30.04.1992);

Visto che si ritiene necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc ...) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade comunali, la viabilità vicinale di uso pubblico, la viabilità vicinale e le abitazioni e vicinali nonché di tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;

Considerato che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciate;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

Visto l'art. 4 del D. Lgs.165/2001 e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente competente;

Visto l'art. 255 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

Visto il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m. ed in particolare gli articoli 29, 31 e 33;

Visti il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.;

Vista la L. 23.12.1978 n. 833 e s.m.;

Visti gli articoli n. 915,916 e 917 del Codice Civile;

vista l'Ordinanza n. 73 del 03.08.2007;

**ORDINA**

- di procedere, agli interventi di pulizia di seguito elencati ai punti 1, 2, 3, 4, 5, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e comunque con minimo di due cicli di lavoro da effettuarsi secondo le seguenti scadenze:
    - il primo ciclo di manutenzione ENTRO E NON OLTRE IL 30 APRILE 2008;
    - il secondo ciclo di manutenzione ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2008;
  - Quanto sopra richiamato si avverte che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;
1. Taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree

private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;

2. Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private site nella vicinanza di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
3. Taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
4. Regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
5. Escavazione, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
6. Di revocare con effetto immediato la precedente Ordinanza n. 73 del 03.08.2007;
7. **Limitatamente al 1° semestre 2008, le disposizioni della presente Ordinanza vengano eseguite entro e non oltre la data del 15.06.2008. Successivamente secondo le date riportate al punto 1 con cadenza annuale.**

#### RICORDA

Che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura delle fosse deve essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e consegnato in discarica autorizzata.

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada) e articolo n.21 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 e s.m. (Regolamento d'esecuzione) per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale. Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale di questo comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

#### AWERTE

Tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto e che non dovessero adempiere entro il termine indicato i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio a spese degli inadempienti. Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia nel termine di 60 giorni dalla notificazione (L. 06.12.1971 n.1034 e s.m.), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n.1199 e s.m.).

#### DISPONE

Che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di SANZIONI AMMINISTRATIVE da € 25,00 ad € 500,00, nonché penali ai sensi della vigente normativa in materia (D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m. articolo 7/bis e applicazione delle procedure di cui alla L. 24.11.1981 n. 689 articolo 16 comma 1).

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Reggente del Settore di Polizia Locale.

Che la presente Ordinanza venga notificata al Settore LL. PP., al Commissariato di Pubblica Sicurezza, al Comando Stazione Carabinieri per verificarne l'applicazione.

Galatina, 22.05.2008

f.to IL DIRIGENTE REGGENTE

IL CORPO POLIZIA LOCALE

Ing. Guglielmo Stasi